

INPS detta le regole sulla modalità di esercizio del riscatto di periodi omessi

Con una corposa circolare l'istituto rinnova alle proprie sedi, in modo perentorio, le indicazioni per la corretta prassi di valutazione delle domande di riscatto per periodi contributivi omessi e prescritti

Ritorniamo su un argomento recentemente trattato (vedi NI n. 251) per analizzare e commentare la [circ. INPS n. 78](#) del 29-05-2019 con la quale l'istituto ribadisce i **criteri per l'accoglimento della richiesta di riscatto di contribuzione omessa e prescritta** esercitata da parte dei lavoratori dipendenti, dei soggetti iscritti alle Gestioni Speciali Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti e degli iscritti alla Gestione Separata, quest'ultimi con qualifica di Collaboratori, e agli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020. Si tratta di un istituto previdenziale molto particolare, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 13 della L. 1338/62 (per i lavoratori dipendenti) e reiterato successivamente per le altre categorie di lavoratori. Con esso è possibile, recuperare periodi contributivi scoperti e quindi, anticipare il pensionamento, proprio per questo, ha generato in molti casi prassi scorrette e abusi cui sono seguite azioni di controllo e di riordino da parte della sede Centrale, che hanno portato in alcuni casi addirittura alla revoca della pensione. Vediamo i punti di maggior interesse trattati nel documento.

Prova dell'esistenza del rapporto di lavoro: L'elemento fondamentale per il riconoscimento del riscatto è rappresentato dall'onere probatorio. La circolare riafferma i principi enunciati negli anni dalla Cassazione, che assorbendo le indicazioni riportate nella sentenza n. 568/89 della Corte Costituzionale, individua nella **prova documentale l'elemento imprescindibile per attestare l'esistenza del rapporto di lavoro**. L'Inps nell'[allegato](#) alla circolare offre un panorama dei documenti più ricorrenti nella prassi amministrativa, per i quali raccomanda alle strutture di operare sempre un vaglio critico sotto i profili della forma e del contenuto con riguardo in particolare alla **data certa** degli stessi. Al fine di evitare la costituzione di

In questo numero:

INPS: le regole sulla modalità di esercizio del RISCATTO periodi omessi e prescritti,

INCA: Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà novità previste dal DL 4/2019 convertito in L. 26/2019,

INPS: prestazioni di malattia e di maternità - salari medi e convenzionali 2019,

il bonus bebè nel 2019,

Immigrazione:

- Apertura del conto corrente da parte dei richiedenti asilo,

- Brexit: Le misure in caso di recesso dall'Ue da parte del Regno Unito,

- Esenzione ticket per i richiedenti asilo non occupati.

L'INPS torna a trattare in modo approfondito il delicato argomento della costituzione della rendita vitalizia per periodi di contribuzione omessi e prescritti, un istituto previdenziale utilizzato in alcuni casi in modo improprio

posizioni fittizie, la gestione dell'istruttoria delle domande deve rispettare sempre criteri molto rigidi; per questo potranno esser validate le dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni solo in presenza della documentazione sulla cui base sono state rilasciate. Anche nei casi in cui l'esistenza del rapporto di lavoro sia provata attraverso sentenze di tribunale, è necessaria un'attenta valutazione degli elementi documentali prima di riconoscere l'accesso al riscatto.

Prova della durata e continuità del rapporto di lavoro:

La giurisprudenza ha enunciato più volte il principio secondo cui la necessità di provare gli altri aspetti del rapporto di lavoro, quali durata, continuità della concreta prestazione lavorativa e qualifica, possono essere provati anche con "altri mezzi di prova". Tra questi la prova testimoniale è ammessa, ma comunque entro determinati paletti circa il contenuto e la forma della dichiarazione testimoniale. Nel caso di rapporto di lavoro dipendente possono rendere testimonianza solo i colleghi di lavoro regolarmente assicurati nel periodo per il quale rendono testimonianza ed il datore di lavoro. Per quanto riguarda le **gestioni previdenziali autonome** la testimonianza può essere effettuata anche **dai familiari o altri collaboratori del richiedente**. Solo per i CD/CM sono ammessi anche gli **operai agricoli regolarmente assunti presso l'azienda confinante** con quella dove si ritiene che il richiedente abbia prestato l'attività di collaboratore, regolarmente assicurati per l'intero periodo. I fornitori sono di regola esclusi dalla prova testimoniale a meno che la prova non sia suffragata da idonea documentazione dell'epoca che comprovi rapporti diretti, continuativi e abituali con l'azienda di appartenenza del richiedente nel periodo chiesto a riscatto. **Le dichiarazioni testimoniali non possono essere utilizzate per retrodatare l'inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro** quando il documento che prova l'esistenza del rapporto indica in modo non equivoco la data di inizio e fine dello stesso, poiché, altrimenti, sarebbe una prova in contrasto con il documento, di cui annullerebbe dunque l'efficacia probatoria. Ricordiamo infine che la dichiarazione testimoniale deve essere resa espressamente ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con **piena assunzione di responsabilità, anche di natura penale**. Chi rende la dichiarazione testimoniale deve dichiarare eventuali rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76 del 2016, parentela, affinità, affiliazione, dipendenza con la parte interessata ovvero eventuali interessi nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione. Nel caso in cui il documento dell'epoca attesti in modo certo sia la data di inizio sia la data di fine del rapporto di lavoro e il periodo intercorrente fra tali date è completamente scoperto di contribuzione, in via del tutto eccezionale, per tale lasso temporale, si ritiene di poter presumere

l'omissione contributiva totale e dunque non sono richiesti ulteriori elementi di prova circa lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Calcolo del riscatto: L'onere del riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, in base alla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995. I periodi che si collocano nel **sistema retributivo** l'onere è quantificato con le regole di "riserva matematica", mentre per i periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il **sistema contributivo**, il corrispondente onere è determinato, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

INCA: Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà novità previste dal D.L. 4/2019 convertito in L. 26/2019

Lo scorso 5 giugno INCA nazionale ha diramato la circolare n. 184/2019 con la quale presenta un riepilogo in merito alle novità normative illustrate dall'INPS con le circolari 10/2019 e 36/2019 in riferimento alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà: vi rimandiamo quindi a questi testi per un quadro complessivo, mentre in questo articolo ci concentriamo sugli aspetti che riteniamo particolarmente significativi.

Tali prestazioni sono state introdotte dall'art. 26 del D. Lgs. 148/2015, che ha previsto l'istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

L'art. 22 del D.L. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019, oltre alle finalità previste dal citato art. 26, stabilisce che **a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 4/2019, i Fondi di solidarietà di cui al D. Lgs. 148/2015 possono erogare anche un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore dei lavoratori che perfezionano i requisiti previsti per l'accesso alla pensione anticipata "quota 100"** entro il 31 dicembre 2021 (data di scadenza del periodo sperimentale di vigenza di questo istituto pensionistico). L'assegno straordinario deve essere erogato dal Fondo, anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto con "quota 100", per coprire la finestra di decorrenza, mentre il versamento della contribuzione

[segue pg.3](#)

correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario non potrà quindi essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

In secondo luogo, il comma 3 dell'art. 22 del D.L. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019, prevede anche che i Fondi di solidarietà, possano intervenire per il pagamento di oneri di riscatto o ricongiunzione per periodi precedenti l'accesso al Fondo con la finalità di perfezionare un qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia a prescindere dalla circostanza che i periodi oggetto di riscatto o di ricongiunzione siano necessari o meno per il conseguimento del diritto all'assegno straordinario.

I destinatari possono essere sia i lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione (in questo caso il riscatto e/o la ricongiunzione riducono il periodo massimo di erogazione della prestazione da parte del Fondo di solidarietà), sia i lavoratori che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione, con la conseguente esclusione dell'assegno straordinario.

Un terzo aspetto che riteniamo utile evidenziare è che nella circolare n. 10/2019, l'Istituto precisa che **le prestazioni (assegni straordinari e Isopensioni) già liquidate con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando la possibilità di accedere alla prestazione anticipata secondo i nuovi requisiti dell'art. 15 del D.L. 4/2019 (42 e 10/41 e 10).** Alcune nostre sedi ci hanno già presentato quesiti in merito e la nostra valutazione è stata che, pur essendo possibile anticipare la decorrenza della pensione, la convenienza economica suggerisce di mantenere la prestazione fino alla scadenza originaria anche in considerazione del divieto pressoché totale di cumulo tra pensione "quota 100" e redditi da lavoro.

INPS: prestazioni di malattia e di maternità - salari medi e convenzionali 2019

L'INPS ha emanato la [circ. n. 79 del 03-06-2019](#), nella quale sono riepilogati, con riferimento all'anno 2019, gli **importi di riferimento** ai fini della liquidazione delle prestazioni di **indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi**.

Si tratta di un documento molto articolato, che contiene un rimando ad altre circolari emanate in materia nel 2019 e che riepiloga gli importi da riconoscere in favore di diverse categorie di lavoratori per le prestazioni di tutela di determinati eventi.

Vi offriamo una sintesi delle disposizioni che rivestono maggior interesse per la nostra attività di consulenza.

Malattia, maternità/paternità e tubercolosi: Il documento riporta gli importi di queste prestazioni per:

- **Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4,**
- **Lavoratori agricoli a tempo determinato,**
- **Compartecipanti familiari e piccoli coloni,**
- **Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari,**
- **Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità),**

- **artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità),**

Gestione Separata: Sono riportati gli importi riservati agli iscritti a tale gestione, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, relativi a:

- **maternità/paternità,**
- **congedo parentale,**
- **assegni per il nucleo familiare,**
- **degenza ospedaliera ,**
- **malattia.**

Ricordiamo che per questi soggetti corre l'obbligo del versamento con aliquote maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi delle forme di tutela sopra descritte

Assegno di maternità di base concesso dai Comuni: Per le nascite avvenute nel 2019, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

- **assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 346,39 euro mensili per complessivi 1.731,95 euro;**
- **indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.330,01 euro.**

Assegno di maternità dello Stato: Riconosciuto per lavori atipici e discontinui, pagato dall'INPS, nel 2019, è pari, nella misura intera, a 2.132,39.

Limite di reddito per Indennità del congedo parentale:

Il genitore lavoratore dipendente che nel 2019 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a **16.672,83** euro (6.669,13 euro per 2,5)

Congedo Retribuito assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

Nel 2019 il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio corrisponde a **€ 48.495,36**.

L'importo massimo di indennità riconoscibile ammonta a € 36.463,00 corrispondenti a € 99,90 giornalieri. A tale cifra corrisponde anche la copertura figurativa massima ai fini pensionistici dell'intero anno.

INPS: il bonus bebè nel 2019

L'INPS ha emanato la [circ. n. 85 del 07-06-2019](#), con la quale informa che **l'assegno di natalità**, (c.d. bonus bebè) previsto dalla legge di bilancio 2015, è riconosciuto anche per **ogni figlio nato o adottato dal 01-01-2019 al 31-12-2019** e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento **del primo anno di età** (anziché del terzo anno come disposto in precedenza) ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di **figlio successivo al primo**, nato o adottato nel medesimo periodo, l'importo dell'assegno è **aumentato del 20%**.

Apertura del conto corrente da parte dei richiedenti asilo

La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la [nota del 5.06.2019](#), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene in merito alla sanzionabilità dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze cittadini stranieri richiedenti asilo a cui non è stato possibile aprire un conto corrente. L'INL informa che l'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) ha inviato ai propri associati la circolare del 19.04.2019 in cui vengono forniti alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell'apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo. La normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007, recante norme di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, impone "l'identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti "equipollenti" ai sensi della normativa vigente" (cfr. art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000). In merito alla nuova formulazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 142/2015, il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 445/2000. L'A.B.I. chiarisce che anche la ricevuta di verbalizzazione della domanda di cui all'art. 4, comma 3 del Dlgs 142/2015 è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire l'identificazione personale del richiedente, ai fini dell'apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base. Pertanto, secondo l'INL, può ritenersi superato, in senso positivo, il quesito inerente la sanzionabilità del datore di lavoro che abbia corrisposto ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti, atteso che gli Istituti bancari, alla luce delle indicazioni fornite loro dall'ABI, potranno procedere all'apertura di conto correnti intestati ai cittadini stranieri in base al permesso di soggiorno provvisorio di cui all'art. 4, comma 3 del decreto citato e al codice fiscale, **ancorché solo numerico**, rilasciato agli stessi.

Brexit

Le misure in caso di recesso dall'Ue da parte del Regno Unito

Nella Gazzetta Ufficiale del 24.05.2019 N° 120 è stata pubblicata la [Legge n° 41 del 20.05.2019](#) di conversione – con modifiche - del Decreto Legge 22/2019 recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di

recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. La legge interviene in merito:

- al soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (art. 14);
- alla concessione della cittadinanza ai cittadini del Regno Unito (art. 15);
- alle misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani (art. 16);
- alle prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale (art. 17);
- alla salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori (art. 17bis);
- alle tariffe aeroportuali (art. 17ter);
- alla materia aeroportuale (art. 17quater).

Esenzione ticket dei richiedenti asilo

La condizione di "non occupazione"

Il Tribunale di Roma con [sentenza del 7.05.2019](#) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero richiedente asilo a cui l'ASL aveva respinto la domanda tesa ad ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria con il codice E02, prevista per i soggetti privi di occupazione e di reddito. L'ASL aveva comunicato all'interessato che la suddetta esenzione non poteva essere estesa indistintamente a tutti i soggetti "non occupati", ma soltanto a quelli "disoccupati". Nella sentenza si legge che l'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce che "le norme nazionale o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione"; "ai fini del godimento delle prestazioni di carattere sociale non sussiste più la precedente distinzione tra "disoccupato" e "inoccupato", rilevando la sola condizione della non occupazione".



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)